

CAMERA DEI DEPUTATI^{N. 1516-A}

RELAZIONE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI)

presentata alla Presidenza il 9 ottobre 2001

(Relatore: **ARMANI**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 3 agosto 2001 (v. stampato Senato n. 374)

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(**TREMONTI**)

DAL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(**LUNARDI**)

DAL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

(**MARZANO**)

E DAL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

(**MATTEOLI**)

Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 6 agosto 2001*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il disegno di legge che si sottopone all'Assemblea, approvato dal Senato della Repubblica lo scorso 3 agosto, ha lo scopo di conferire alcune deleghe al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici, disponendo altresì vari interventi per il rilancio delle attività produttive. Di seguito, anche ripercorrendo la relazione introduttiva svolta presso la VIII Commissione, sono individuati specificamente: il contesto normativo in cui si inserisce il provvedimento in esame, gli aspetti considerati nel corso della approfondita istruttoria legislativa svolta ed il testo proposto dalla Commissione all'Assemblea, identico a quello trasmesso dal Senato.

1) Ambito di intervento normativo e rapporto con la legislazione nazionale e comunitaria vigente.

Il disegno di legge C. 1516 assume, senza alcun dubbio, una valenza strategica enorme: esso, infatti, intende dare attuazione ad uno dei punti maggiormente qualificanti del programma di Governo, essendo finalizzato a porre le basi per una accelerazione dello sviluppo economico, produttivo e infrastrutturale del Paese.

Come dimostrano i più recenti studi di settore, l'andamento congiunturale complessivo, che emerge anche dai dati relativi al PIL negli Stati Uniti, in Giappone e in molti Paesi della stessa Unione europea, presenta un calo davvero preoccupante e, allo stato, non appare di breve durata. Peraltro, anche alla luce dei drammatici sviluppi sulla scena internazionale, la crisi economica in atto non solo si è aggravata, ma non sembrerebbe destinata a interrompersi rapidamente. Al contrario, vi

sono molti segnali che spingono a considerare il futuro più prossimo particolarmente incerto e preoccupante dal punto di vista della crescita economica, nell'ambito soprattutto dei Paesi industrializzati.

Di fronte a questi elementi, sembra particolarmente appropriato il rilancio di una robusta politica delle opere pubbliche, che funga da sostegno alla domanda globale interna e, quindi, da stimolo al sistema economico e produttivo nazionale. Tale politica, ovviamente, non deve essere realizzata in disavanzo, secondo la ricetta keynesiana ormai logorata da decenni di pressioni inflazionistiche anche da essa prodotte. Questa politica va invece ripresa rispettando rigorosamente i limiti di bilancio imposti, tra gli altri, dallo stesso patto di stabilità europeo, pur con la finalità di sostenere la domanda globale attraverso lo stimolo agli investimenti pubblici e privati, che indirettamente possono sostenere anche i consumi delle famiglie.

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nell'intervento presso la VIII Commissione in cui ha illustrato le linee programmatiche del suo dicastero, ha avuto modo di sottolineare che la condizione determinante nel processo di riassetto infrastrutturale del Paese consiste nell'importanza che tutti, nelle differenti responsabilità istituzionali, possono dare al « fattore tempo », anche per incentivare l'afflusso e il necessario contributo dei capitali privati. Infatti, il rischio che il Paese si avvii verso un processo di blocco, quasi assoluto, della propria offerta infrastrutturale, di crisi delle proprie risorse territoriali e di degrado dei propri assetti urbani, è sempre più reale. In quella sede, era stata ribadita l'esigenza di una ricostruzione organica del Paese, anche con il coinvolgimento dell'opinione pubblica, perché potesse finalmente riscoprire quei

valori di appartenenza e di fiducia nelle proprie capacità realizzative.

Peraltro, come è stato più volte ribadito nel corso dell'esame in Commissione, questo rilancio infrastrutturale deve avvenire superando i particolarismi e i localismi esasperati, che appaiono, per molti versi, poco rispettosi dell'interesse pubblico generale. Al tempo stesso, si deve favorire l'attuazione concreta e organica di un programma che consenta di recuperare un *gap* nel sistema infrastrutturale italiano, che ha assunto dimensioni ormai patologiche, soprattutto nei confronti di molti altri Paesi dell'Unione europea, e che rischia di destabilizzare ulteriormente l'economia del Mezzogiorno, danneggiando, in poche parole, l'interesse del Paese.

Come è noto, il disegno di legge è frutto di un *iter* al Senato particolarmente difficile e contrastato, che si è concluso con la presentazione in Assemblea di un emendamento, sul quale il Governo ha ottenuto la fiducia di quel ramo del Parlamento. Il provvedimento all'esame della Camera, costituito da un unico articolo in luogo dei tre articoli presenti nel disegno di legge originario, interviene su tre distinti settori: accelerazione delle opere infrastrutturali, snellimento delle procedure per le ristrutturazioni immobiliari e semplificazione di adempimenti in materia di rifiuti.

I commi da 1 a 5 contengono due deleghe legislative al Governo, dettando altresì norme procedurali per la realizzazione di infrastrutture e insediamenti industriali strategici, con l'obiettivo della modernizzazione del sistema. La parte procedurale è fissata al comma 1, mentre i commi 2, 3 e 4 stabiliscono oggetto, termini e principi direttivi per l'esercizio delle deleghe. I predetti commi sono stati parzialmente modificati in seguito alla presentazione dell'emendamento del Governo al Senato, in cui sono state recepite le indicazioni proposte dalle varie parti coinvolte: in particolare, è emerso un percorso innovativo relativamente alle competenze delle regioni, con cui si è cercato di venire incontro ai contenuti del parere adottato in sede di Conferenza unificata; sono state inoltre recepite di-

verse istanze di rafforzamento dei profili di tutela ambientale.

Nel nuovo testo, si è affermato al comma 1 il principio per cui il Governo, nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle regioni, individua le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese. L'individuazione è operata, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, mediante un programma (formulato anche su proposta delle regioni), che viene inserito nel DPEF unitamente all'indicazione degli stanziamenti necessari alla realizzazione delle infrastrutture. In sede di prima applicazione, è peraltro previsto che il programma sia approvato dal CIPE entro il 31 dicembre 2001.

Con alcuni interventi presso la VIII Commissione è stato sollevato il problema di uno scarso coinvolgimento delle regioni nel percorso programmatico definito dal disegno di legge. In particolare, si è sottolineata l'esigenza di prevedere l'intesa con le regioni interessate. Al riguardo, ad avviso della maggioranza dei componenti la Commissione, appare invece ampiamente garantito un ruolo attivo delle regioni, che sono sentite nella fase di predisposizione del programma e hanno significative facoltà nella fase propositiva, senza peraltro che il meccanismo della concertazione possa spingersi fino a divenire strumento di interdizione delle scelte politiche e strategiche del Governo.

Sempre nel testo del comma 1, come proposto nell'emendamento del Governo al Senato, si stabilisce che, nell'individuare le infrastrutture e gli insediamenti strategici, che costituiscono una delle novità di questo provvedimento, il programma preparato dal Governo terrà conto del Piano generale dei trasporti. Sarà quindi compito della legge finanziaria indicare le risorse necessarie alla realizzazione del programma, ad integrazione dei finanziamenti pubblici, comunitari e privati allo scopo disponibili. Allo stesso tempo, i decreti legislativi da emanare in attuazione

del presente provvedimento potranno opportunamente garantire le forme di coordinamento tra il programma infrastrutturale del Governo e il Piano generale dei trasporti.

Per poter garantire l'accelerazione della realizzazione del programma strategico, è previsto che il Governo sia delegato ad emanare, nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle regioni, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi volti a definire un quadro normativo finalizzato alla celere realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti individuati ai sensi del comma 1, a tal fine riformando le procedure per la valutazione di impatto ambientale (VIA) e la autorizzazione integrata ambientale, secondo le relative direttive comunitarie. Nel provvedimento vi è, infatti, un esplicito riferimento alla normativa europea in materia di VIA e, in particolare, all'articolo 2 della direttiva 85/337/CEE.

Al riguardo, è stata sollevata, da parte di alcuni membri della VIII Commissione, una obiezione circa il richiamo del solo articolo 2 della citata direttiva comunitaria e non, invece, dell'intero testo normativo. Tuttavia, occorre far presente che l'articolo 2 della direttiva 85/337/CEE è quello che definisce in generale l'istituto della VIA, affermando, al comma 1, che « gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie affinché, prima del rilascio dell'autorizzazione, per i progetti per i quali si prevede un notevole impatto ambientale, in particolare per la loro natura, le loro dimensioni o la loro ubicazione, sia prevista un'autorizzazione e una valutazione del loro impatto ». In tal senso, se è pur vero che il successivo comma 3 dell'articolo 2 stabilisce che gli Stati membri, in casi eccezionali, possono esentare in tutto o in parte un progetto specifico dalle disposizioni della direttiva, va altresì rilevato che il richiamare il solo articolo 2 non può logicamente significare, in nessun caso, che non si intenda continuare ad applicare, per intero, le restanti parti della citata direttiva 85/337/CEE.

I principi e criteri direttivi della delega sono contenuti nelle lettere da *a)* ad *o)* del comma 2.

Il punto più qualificante della delega consiste nell'introduzione, per le opere inserite nel programma di cui al comma 1, di un regime speciale in materia di opere pubbliche, anche in deroga a diversi articoli della « legge Merloni » (legge n. 109 del 1994). La stessa lettera *h)* del comma 2, infatti, definisce l'ambito di possibile operatività di specifiche deroghe alla vigente disciplina in tema di aggiudicazione e realizzazione di lavori pubblici.

Recependo poi le indicazioni contenute nel DPEF per gli anni 2002-2006, si stabilisce che il regime speciale previsto dalla delega debba essere soprattutto incentrato sul ricorso alla tecnica del « *project financing* », garantendo così il forte concorso del capitale privato alla realizzazione delle opere strategiche. Come già sostenuto in occasione dell'esame in sede consultiva del DPEF presso la VIII Commissione, è importante, per il decollo della tecnica della « finanza di progetto », la creazione di un contesto complessivamente favorevole alla realizzazione delle opere finanziate; a tal fine, bisognerà garantire un uguale grado di certezza a tre elementi essenziali, che consistono nel costo dell'opera, nella sua redditività e nel tempo occorrente alla sua realizzazione. Appare, dunque, particolarmente appropriato il contenuto del comma 2, lettera *l)*, con cui si prevede la possibilità di superare, nella concessione, il limite dei trenta anni attualmente fissato dalla legislazione vigente.

Inoltre, alla lettera *b)*, si fa riferimento alla definizione delle procedure da seguire in sostituzione di quelle previste per il rilascio dei provvedimenti concessori o autorizzatori di ogni specie, con una definizione della durata delle medesime non superiore a sei mesi per l'approvazione dei progetti preliminari, comprensivi di quanto necessario per la localizzazione dell'opera d'intesa con la regione o la provincia autonoma competente, che, a tal fine, provvederà anche a sentire preventivamente i comuni interessati.

Ulteriori novità riguardano la lettera *d*), che prevede la facoltà di adottare modifiche alla disciplina in materia di conferenza di servizi, mentre alla lettera *e*) si introduce, come principio e criterio generale per l'esercizio della delega, il ricorso alla figura del « *general contractor* », in coerenza con la normativa comunitaria, con l'affidamento mediante gara pubblica della realizzazione delle opere ad un unico soggetto contraente generale o concessionario.

Alla successiva lettera *f*), si stabilisce, in proposito, che la disciplina dell'affidamento a un contraente generale si effettua con riferimento all'articolo 1 della direttiva 93/37 CEE del Consiglio del 14 giugno 1993. Nel corso dell'*iter* in Commissione, è stata sollevata la questione della incongruità del richiamo normativo disposto, a causa del presunto contrasto tra la disposizione di cui al comma 2, lettera *f*), del disegno di legge e la citata direttiva comunitaria. Al contrario, analizzando attentamente la normativa comunitaria, si osserva che non sembrano sussistere dubbi circa la proprietà di formulazione del testo: infatti, la lettera *a*), dell'articolo 1, della direttiva 93/37/CEE, definisce gli « appalti pubblici di lavori » come « contratti a titolo oneroso, conclusi in forma scritta tra un imprenditore e un'amministrazione aggiudicatrice (...), aventi per oggetto l'esecuzione o, congiuntamente, l'esecuzione e la progettazione di lavori (...) o di un'opera (...) oppure l'esecuzione, con qualsiasi mezzo, di un'opera rispondente alle esigenze specificate dall'amministrazione aggiudicatrice ». Nello stesso senso, la successiva lettera *d*) dell'articolo 1 prevede che « la concessione di lavori pubblici è un contratto che presenta le stesse caratteristiche di cui alla lettera *a*), ad eccezione del fatto che la controprestazione dei lavori consiste unicamente nel diritto di gestire l'opera o in tale diritto accompagnato da un prezzo ».

Per quanto concerne la lettera *i*) del comma 2 del disegno di legge in esame, si indica come criterio direttivo quello della individuazione di adeguate misure atte a valutare, ai fini di una migliore realizza-

zione dell'opera, il regolare assolvimento degli obblighi assunti dal contraente generale nei confronti di terzi ai quali abbia affidato l'esecuzione di proprie prestazioni.

Una illustrazione a parte merita, infine, la lettera *n*) del comma 2, che contiene disposizioni in tema di contenzioso successivo alla eventuale stipula dei contratti. In tale eventualità, infatti, è previsto che il legislatore delegato possa limitare le forme di tutela a quella risarcitoria per equivalente (risarcimenti monetari) ed escludere la reintegrazione in forma specifica (ossia del ripristino di situazioni o fatti alla situazione antecedente). In tal senso, appare evidente che la maggiore o minore ampiezza, che assumeranno le prescrizioni di cui alla citata lettera *n*), dipende in larga misura dal legislatore delegato, che dovrà tradurre i predetti principi all'interno dei decreti legislativi previsti dal disegno di legge.

In ogni caso, appare opportuno fare chiarezza su alcuni rilievi formulati nel corso dell'esame in Commissione, laddove si è addirittura ipotizzata la violazione dell'articolo 113 della Costituzione. Al riguardo, va rilevato che, in primo luogo, l'ambito del ricorso alla « tutela cautelare di sospensiva » è stato di recente circoscritto anche dalla legge 21 luglio 2000, n. 205, la quale, in tema di tutela cautelare, ha delineato un meccanismo più restrittivo (non dissimile a quanto previsto dalla stessa Corte costituzionale con la sentenza n. 427 del 1999). Va inoltre ricordato che una possibile restrizione delle forme di tutela sembrerebbe comunque compatibile anche con la normativa comunitaria, in quanto l'articolo 2 della direttiva 89/665/CEE del 21 dicembre 1989 (che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori), prevede, al comma 3, che « le procedure di ricorso non devono necessariamente esercitare, di per se stesse, effetti sospensivi automatici sulle procedure di aggiudicazione cui si riferiscono ». Inoltre, il comma 4 stabilisce

che «gli Stati membri possono prevedere che l'organo responsabile, quando esamina l'opportunità di prendere provvedimenti provvisori, possa tenere conto delle probabili conseguenze dei provvedimenti stessi per tutti gli interessi che possono essere lesi, nonché dell'interesse pubblico e decidere di non accordare tali provvedimenti qualora le conseguenze negative possano superare quelle positive».

Proseguendo nell'illustrazione dell'articolo del disegno di legge in esame, si osserva che il comma 3 definisce i passaggi procedurali per l'emanazione dei decreti legislativi, prevedendo il parere parlamentare sui relativi schemi. È inoltre data facoltà al Governo di modificare il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 554 del 1999, che ha dato attuazione alla «legge Merloni».

Per quanto concerne, infine, il comma 4, esso prevede l'attribuzione al Governo di una delega per gli anni 2002 e 2003, per l'approvazione definitiva di specifici progetti di infrastrutture strategiche, individuate secondo le procedure generali di cui al comma 1. In sostanza, si prevede che il Governo, per garantire una immediata operatività delle nuove procedure per le opere più urgenti, possa intervenire con provvedimenti *ad hoc*, anche nell'immediato. Si rileva peraltro che questa delega, temporalmente limitata, è finalizzata a «sbloccare» ovvero a velocizzare la realizzazione di progetti già finanziati da norme di spesa esistenti e, dunque, non appare suscettibile di produrre ulteriori oneri.

Al riguardo, si ricorda peraltro che il disegno di legge finanziaria per il 2002, di recente presentato dal Governo, prevede, per il finanziamento del piano straordinario di infrastrutture, un nuovo ruolo da attribuire alla Cassa depositi e prestiti, che potrebbe inoltre essere riorganizzata mediante uno degli annunciati disegni di legge collegati. In particolare, si stabilisce che la Cassa possa intervenire fornendo risorse ai soggetti pubblici o privati per la progettazione, realizzazione e gestione delle grandi opere, a tal fine utilizzando anche fondi rivenienti dal collocamento

sul mercato di prodotti finanziari, attraverso banche, intermediari finanziari e la stessa Poste italiane S.p.A.

Questo impianto generale appare pertanto coerente con l'esigenza di imprimere una forte accelerazione alle grandi opere nel nostro Paese. Al riguardo, è importante ricordare che le opere che saranno dichiarate strategiche dal Governo sono di interesse nazionale e come tali dovranno essere eseguite; questo non significa, peraltro, che ciò non debba e non possa avvenire con il concorso ed il consenso di tutti e nel rispetto di tempi certi, nonché delle realtà regionali e degli enti locali e, soprattutto, nel rispetto dell'ambiente e di tutte le regole comunitarie in materia. L'interesse generale, infatti, deve sempre essere tenuto presente, soprattutto di fronte ad una possibile esasperazione dei localismi e dei particolarismi di ogni genere.

Passando all'illustrazione dei commi da 6 a 14, si rileva che essi hanno sostanzialmente anticipato la decorrenza di iniziative legislative assunte dal precedente Governo. Sono state infatti rivedute alcune imprecisioni, anche importanti, che riguardavano il collegamento tra l'attuale normativa che regola la dichiarazione di inizio attività in materia di ristrutturazione edilizia e la nuova normativa contenuta nel testo unico in materia edilizia, adottato dal Consiglio dei ministri del Governo Amato, lo scorso 17 maggio 2001. A tal fine, anche per ragioni di sistematicità organica e di qualità di tecnica normativa, si è attribuita una limitata e specifica delega al Governo (comma 14), per introdurre nel citato testo unico «le modifiche strettamente necessarie per adeguarlo alle disposizioni di cui ai commi da 6 a 13». Tale previsione dovrebbe pertanto garantire un coordinamento tra i due testi normativi, consentendo altresì di allontanare i dubbi circa l'applicabilità delle relative disposizioni.

La nuova disciplina dettata dai citati commi da 6 a 13 introduce una serie di innovazioni in materia di denuncia di inizio attività, prevedendo in particolare la facoltà, per gli interessati, di realizzare

determinati interventi con semplice DIA, in alternativa a concessioni o autorizzazioni edilizie. Come è noto, l'elenco delle opere ammesse a DIA dalla legislazione previgente era recato dall'articolo 4, comma 7, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398 (convertito nella legge 4 dicembre 1993, n. 493), come modificato anche dall'articolo 11 della legge n. 135 del 1997, di conversione del decreto-legge n. 67 del 1997.

A sua volta, il più volte citato testo unico delle disposizioni in materia edilizia, adottato dal Consiglio dei Ministri nella scorsa legislatura, prevede il rovesciamento della impostazione finora seguita, per cui è stabilito esclusivamente l'elenco degli interventi subordinati a concessione, restando inteso che sono realizzabili mediante DIA gli interventi non riconducibili all'elenco di opere soggette a concessione. L'elenco delle opere soggette a concessione, come definito dal testo unico, comprende: gli interventi di nuova costruzione; gli interventi di ristrutturazione urbanistica; gli interventi di ristrutturazione edilizia che comportino aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici, ovvero che, limitatamente a casi specifici, comportino mutamenti della destinazione d'uso. Nonostante i progressi compiuti, tuttavia, il meccanismo previsto dal testo unico non ha mancato di suscitare interventi critici da parte di rappresentanti delle regioni, poiché sembra configurarsi come inibitorio nei confronti di una legislazione regionale che, negli ultimi anni, ha visto invece con favore nell'espansione della DIA un promettente strumento per la semplificazione e la sburocratizzazione. Tale tendenza normativa regionale è stata, fra l'altro, convergente con l'evoluzione della stessa normativa statale che ha registrato una significativa crescita degli interventi edilizi assoggettati a DIA, soprattutto con la legge n. 662 del 1996 e con le successive modifiche apportate dall'articolo 10 del decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669 (convertito nella legge n. 30 del 1997), ma anche con le leggi n. 127 e n. 135 del 1997.

Per tali motivi, il disegno di legge in esame, andando nella direzione già tracciata da alcune leggi regionali adottate nel 1999 (in particolare, dalla Toscana e dalla Lombardia), prevede di applicare la DIA anche ad altre categorie di intervento: interventi edilizi minori; ristrutturazione edilizia, compresa la demolizione e fedele ricostruzione; sopralzi ed ampliamenti; interventi attualmente sottoposti a concessione (anche nei casi di nuova costruzione), se si tratta di interventi disciplinati dal piano attuativo, e purché tale strumento contenga precise disposizioni planivolumetriche, tipologiche, formali e costruttive.

Ovviamente, la nuova normativa dispone (comma 8) che siano fatti salvi i pareri o le autorizzazioni previste in materia di tutela storico-artistica o paesaggistico-ambientale, con particolare riferimento alle previsioni del testo unico in materia di beni culturali. Inoltre, i commi 9 e 10 definiscono e precisano le competenze facenti capo alle amministrazioni comunali in materia di tutela dei vincoli. Tali commi costruiscono un sistema che sembra in grado di garantire il pieno rispetto del principio di tutela dei beni immobili di valore storico; eventuali ulteriori precisazioni in questo senso potrebbero, semmai, essere individuate con specifici provvedimenti successivi.

I commi 12 e 13 stabiliscono l'ambito di applicazione delle nuove disposizioni alle regioni a statuto ordinario, facendo peraltro salva la potestà legislativa esclusiva delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Va in proposito rilevato che le regioni avranno anche la facoltà, ove lo ritenessero più opportuno, di prevedere che taluni interventi ammessi a DIA siano invece soggetti a concessione edilizia.

I commi da 15 a 20 recano infine una serie di modifiche ed integrazioni al decreto legislativo n. 22 del 1997 (cosiddetto « decreto Ronchi »), che ha attuato la normativa comunitaria in materia di rifiuti.

Anche su questa parte, il testo approvato dal Senato ha introdotto alcune modifiche migliorative rispetto al testo origi-

nario: ad esempio, è stata accolta (ed è presente nel nuovo testo) la richiesta di mantenere alle camere di commercio la competenza sugli albi regionali degli smaltitori, che in un primo tempo si voleva trasferire alle regioni.

Nella attuale formulazione, il testo del comma 15 prevede, in primo luogo, una individuazione specifica dei soggetti tenuti alla raccolta, al trasporto, al recupero e allo smaltimento dei rifiuti. In particolare, sono stati meglio definiti i relativi obblighi di comunicazione. Vi sono poi misure di semplificazione e snellimento degli adempimenti relativi alla tenuta dei registri di carico e scarico. Si prevede, tra le altre cose, l'esclusione dall'obbligo di tenuta dei registri per il produttore iniziale di rifiuti non pericolosi, nonché la riduzione del periodo di conservazione dei registri medesimi e l'elevazione dei termini per le annotazioni.

Il provvedimento introduce inoltre una modifica alla disciplina della privativa dei comuni in tema di gestione dei rifiuti urbani e di quelli assimilati, nonché una serie di innovazioni alla disciplina concernente l'Albo delle imprese per lo smaltimento dei rifiuti, per la quale, come detto in precedenza, viene confermata la competenza delle camere di commercio. La nuova normativa introduce rilevanti elementi di semplificazione a favore delle imprese interessate, riducendo, ove possibile, il carico di adempimenti e di obblighi attualmente previsti dal « decreto Ronchi ».

Sono inoltre dettate nuove norme in materia di rappresentanza in assemblea dei consorziati del CONAI, introdotte dal comma 15, lettera *h*), del disegno di legge in esame, che peraltro avrebbero potuto più opportunamente essere collocate, per ragioni di tecnica normativa, in un diverso punto del « decreto Ronchi ».

Per quanto concerne, quindi, il comma 16, esso introduce una serie di facoltà a favore dei soggetti che effettuano attività di gestione dei rifiuti, la cui classificazione sia stata modificata con la decisione della Commissione europea n. 2001/118/CE. Inoltre, il comma 17 affida alle regioni il

compito di emanare norme in materia di copertura del fabbisogno di materiali in plastica degli uffici pubblici, prevedendo l'acquisizione di una quota minima di manufatti in plastica riciclata.

Infine, i commi da 18 a 20 contengono una più specifica definizione della nozione di rifiuti derivanti da attività di escavazione e costruzione, dettando norme di interpretazione. In particolare, si stabilisce che le terre e rocce da scavo, anche di gallerie, non costituiscono rifiuti e sono, perciò, escluse dall'ambito di applicazione del « decreto Ronchi », anche quando contaminate, durante il ciclo produttivo, da sostanze inquinanti derivanti dall'attività di escavazione, perforazione e costruzione.

In relazione a tale previsione, è stato rilevato da alcuni deputati, nel corso dell'istruttoria in Commissione, che la norma servirebbe a dare un « colpo di spugna » a tutte le indagini in corso sulla costruzione delle infrastrutture per l'*Alta velocità*. Al riguardo, è opportuno sottolineare che, al contrario, la norma appare molto equilibrata e ragionevole, in quanto prevede che la suddetta interpretazione intervenga a condizione che « la composizione media dell'intera massa non presenti una concentrazione di inquinanti superiore ai limiti massimi previsti dalle norme vigenti » (contenuti nel decreto ministeriale n. 471 del 25 ottobre 1999). Inoltre, il rispetto di tali limiti, secondo il comma 19, viene « verificato mediante accertamenti sui siti di destinazione del materiale di scavo ». Infine, si precisa al comma 20 che « per effettivo utilizzo per reinterri, riempimenti, rilevati e macinati » si intende « anche la destinazione a differenti cicli di produzione industriale, ivi incluso il riempimento delle cave coltivate, nonché la collocazione in altro sito », ma soltanto a condizione che siano rispettati i limiti fissati dal comma precedente « e la ricollocazione sia effettuata secondo le modalità di rimodellazione ambientale del territorio interessato ».

2) Istruttoria legislativa svolta.

L'attività svolta dalla Commissione in relazione al provvedimento in esame di-

mostra come, anche grazie al contributo dei gruppi di opposizione, il lavoro istruttorio sia stato caratterizzato da un significativo grado di approfondimento e di analisi.

L'esame preliminare del disegno di legge ha infatti avuto una durata pari a dieci ore e venti minuti, di cui quattro ore e quaranta minuti (ripartiti in cinque sedute) sono stati dedicati alla discussione generale e cinque ore e quaranta minuti sono stati destinati allo svolgimento di audizioni informali, richieste in prevalenza dai gruppi di opposizione, che hanno avuto luogo in due distinte riunioni dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

All'esame degli emendamenti, inoltre, è stato complessivamente dedicato, nel corso delle tre sedute svolte, un tempo pari a sei ore.

L'esame preliminare in Commissione ha affrontato, anche in relazione all'articolo 79, comma 4, del Regolamento, le questioni legate alle modalità dell'intervento legislativo proposto, nonché la conformità della disciplina normativa alla Costituzione e alla legislazione comunitaria.

Un particolare approfondimento ha inoltre riguardato, anche mediante lo svolgimento di audizioni informali, il rispetto delle competenze regionali e delle autonomie locali. In questo ambito, sono state realizzate le audizioni informali dei rappresentanti della Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome, nonché di ANCI, UPI, UNCEM e della Lega delle autonomie locali.

Sono stati infine presi in considerazione gli specifici versanti dell'impatto della normativa sui cittadini e sulle imprese, nonché della tutela e salvaguardia ambientale. Sotto il primo profilo, si è proceduto alle audizioni informali dei rappresentanti di ANCE, OICE e del cosiddetto « Tavolo dei dieci », che raggruppa diverse associazioni di categoria (CLAAI, Confagricoltura, Confcommercio, Confesercenti, Casartigiani, Confcooperative, Confartigianato, Confapi, Lega delle cooperative e CNA). Per altro verso, sono stati

auditati i rappresentanti di varie associazioni ambientaliste, quali Legambiente, WWF Italia, Italia nostra, Ambiente e/vita, Amici della terra e Movimento azzurro.

In tale contesto, la VIII Commissione ha potuto acquisire una serie di elementi particolarmente utili, i quali, sebbene non abbiano portato alla decisione di apportare modifiche al testo approvato dal Senato, potrebbero tuttavia trovare una giusta collocazione, eventualmente, nella fase consultiva presso le stesse Commissioni competenti, in sede di definizione dei vari decreti delegati, per i quali il provvedimento contempla l'espressione del parere parlamentare.

Alcuni dei rilievi e dei suggerimenti emersi nel corso dell'istruttoria, inoltre, potrebbero costituire significativi punti di riferimento in vista dell'esame di una serie di progetti di legge di riforma della « legge Merloni », che la VIII Commissione potrebbe avviare, come proposto anche da diversi suoi componenti, una volta approvato il disegno di legge in esame.

3) *I pareri espressi.*

Tutte le Commissioni consultate hanno espresso parere favorevole sul disegno di legge in esame (sia pure, in taluni casi, con osservazioni), in tal modo confermando la validità del suo impianto generale.

In particolare, i pareri favorevoli espressi dalla I e dalla XIV Commissione forniscono significative rassicurazioni circa i profili di costituzionalità e di compatibilità comunitaria del provvedimento. Le due Commissioni hanno peraltro formulato alcune osservazioni, certamente di notevole rilievo, ma il cui contenuto, come emerge anche da alcuni passaggi degli stessi pareri, potrebbe opportunamente essere ripreso all'interno dei futuri schemi di decreti legislativi o, eventualmente, in futuri atti normativi di settore.

Inoltre, in relazione al parere della V Commissione, favorevole con una osserva-

zione, si ritiene che il rilievo formulato, di assoluta rilevanza, non necessiti tuttavia di apposite modifiche al disegno di legge, essendo sufficiente che di tale osservazione tenga conto il legislatore delegato.

Passando all'illustrazione degli altri pareri espressi, si segnala che le Commissioni II, VI, VII e IX, nonché la Commissione parlamentare per le questioni regionali, hanno espresso parere favorevole.

La X Commissione ha a sua volta espresso un parere favorevole con una osservazione, riferita alle infrastrutture necessarie a garantire la sicurezza strategica e il contenimento dei costi dell'approvvigionamento energetico del Paese, il cui intento, certamente condivisibile, potrebbe opportunamente essere contenuto in un apposito atto di indirizzo al Governo.

Per quanto concerne, infine, il Comitato per la legislazione, tale organo, nel suo parere, ha ritenuto che, per la conformità ai parametri di cui all'articolo 16-bis del Regolamento, debbano essere rispettate una serie di condizioni, di cui alcune riferite al riordinamento della legislazione vigente ed altre riferite alla chiarezza del testo.

Con riguardo agli aspetti di chiarezza e proprietà di formulazione del testo, pur riconoscendo la congruità dei rilievi espressi, si ritiene che essi non incidano sul merito del provvedimento in modo così diretto da dovervi apportare le relative modifiche, trattandosi, in sostanza, di osservazioni relative a, sia pur significative, questioni di tecnica legislativa. In ogni caso, alcune di tali condizioni, così come le indicazioni riportate nelle osservazioni formulate dal Comitato, potrebbero fungere da criteri interpretativi, anche per trovare idonee soluzioni in sede di definizione dei futuri decreti legislativi o, in alternativa, anche in sede di adozione di ulteriori provvedimenti normativi. In tal senso si è espresso lo stesso Comitato, quando ha opportunamente fatto rilevare, nel parere espresso, come « anche il dibattito interpretativo serve ad una migliore comprensione della legge ».

Per quanto concerne, poi, le condizioni legate ai profili di coordinamento con la normativa vigente, appare particolarmente pregnante il rilievo circa le innovazioni al contenuto proprio del DPEF e del disegno di legge finanziaria. Al riguardo, si deve tuttavia rilevare che la maggioranza dei componenti la Commissione non giudica necessario « novellare » direttamente la legge n. 468 del 1978, anche in ragione del fatto che il provvedimento in esame è destinato a favorire l'individuazione delle infrastrutture pubbliche e private e degli insediamenti produttivi strategici di preminente interesse nazionale, introducendo per tali obiettivi una serie di deroghe alla normativa vigente. In tal senso, appare più congruo mantenere le previsioni di cui all'articolo 1, comma 1, proprio per il loro carattere di specialità, all'interno di una sede diversa rispetto a quella, di carattere più generale, delle norme di contabilità dello Stato in materia di bilancio.

In secondo luogo, in merito al rilievo sulla formulazione del comma 15, lettera h), del provvedimento in esame, occorre rilevare che, sebbene tale formulazione appaia non propriamente redatta dal punto di vista della tecnica legislativa, essa non sembrerebbe di per sé tale da privare di ogni valenza normativa la disposizione, anche in ragione della assoluta prevalenza della volontà del legislatore.

Appare infine assolutamente condivisibile la raccomandazione contenuta nel parere del Comitato per la legislazione, che, in ragione della complessità dell'articolato, invita la Commissione a richiamare il Governo, in sede di pubblicazione del provvedimento in *Gazzetta Ufficiale*, sull'opportunità di corredare il testo della legge di sintetiche note a margine, stampate in modo caratteristico, che indichino il contenuto di singoli commi e di gruppi di essi.

4) *Il testo proposto dalla Commissione.*

Al termine dell'esame, la VIII Commissione ha deciso di proporre all'Assemblea l'approvazione dell'identico testo tra-

smesso dal Senato, senza apportarvi alcuna modifica.

Tale orientamento si è basato su due solidi motivi. Da un lato, la maggioranza dei gruppi in Commissione ha concordato sull'esigenza di approvare con estrema celerità il provvedimento in esame, per non allungare ulteriormente i tempi per l'esercizio delle deleghe ivi previste e per consentire di fronteggiare, con la massima rapidità, la crisi congiunturale in atto, peraltro aggravata, come affermato in precedenza, dai recenti gravissimi episodi ac-

caduti sulla scena internazionale. Per altro verso non si è ritenuto opportuno, dopo un pur ampio esame istruttorio in seno alla VIII Commissione, modificare un testo sul quale il Governo aveva chiesto ed ottenuto la fiducia dell'altro ramo del Parlamento.

In tal senso, nel ribadire una valutazione positiva sul disegno di legge in esame, se ne auspica una rapida approvazione da parte della Camera.

Pietro ARMANI, *Relatore*.

PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Il Comitato per la legislazione,

rilevato preliminarmente che:

il provvedimento in esame riguarda tre distinti settori di intervento (infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici; ristrutturazioni immobiliari; gestione dei rifiuti) e che l'elemento unificante delle misure previste sembra essere costituito dalla finalità di rendere più agevoli gli investimenti, pubblici e privati, in infrastrutture e nel settore immobiliare, semplificando la relativa disciplina e sopprimendo una serie di adempimenti previsti dalla normativa vigente;

la circostanza che tutti gli interventi siano contenuti in un unico articolo suddiviso in 20 commi, in taluni casi suddivisi — a loro volta — in lettere e numeri, non agevola né la lettura né la comprensione del testo;

anche il dibattito interpretativo serve ad una migliore comprensione della legge;

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-*bis* del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni,

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

al comma 1, ove si prevede l'inserimento nel documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF) del programma delle opere da realizzare, si coordini la disposizione — preferibilmente adottando la tecnica della novellazione — con quanto attualmente disposto dal testo vigente dell'articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 468, *Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio*, che disciplina, al comma 2, gli oggetti rientranti nel contenuto proprio del DPEF;

si sopprima o si riformuli la lettera *h*) del comma 15, che introduce una modifica ad una disposizione abrogata: il comma 7 dell'articolo 41 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 è, infatti, stato abrogato dall'articolo 10, comma 3 della legge 23 marzo 2001, n. 93, *Disposizioni in campo ambientale*;

sotto il profilo dell'omogeneità di contenuto:

al fine di consentire una più agevole lettura e di garantire l'omogeneità della materia disciplinata da ciascun articolo si suddivide l'unico articolo di cui si compone il disegno di legge in più articoli, corredati da rubriche;

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

ai commi 3 e 4, sia soppresso il riferimento alle competenti Commissioni permanenti. Si ricorda, infatti, che a tal riguardo la circolare recante « Regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi » del Presidente del Senato, del Presidente della Camera e del Presidente del Consiglio dei ministri dell'aprile 2001 (punto 2, lettera g) stabilisce che « le disposizioni che prevedono una pronuncia parlamentare su atti o schemi di atti non individuano l'organo parlamentare competente (salva l'attribuzione per legge della predetta pronuncia ad un organismo bicamerale) e prevedono la trasmissione dell'atto al Parlamento »;

al comma 3, ultimo periodo, inoltre, si chiarisca se il Governo è abilitato a integrare e modificare il regolamento di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, in conformità alle previsioni esclusivamente « della presente legge e dei decreti legislativi di cui al comma 2 », oppure anche di quelle contenute nei decreti legislativi integrativi e correttivi di cui al comma 3;

al comma 4, si chiarisca se il termine « vigenti » debba intendersi riferito al momento della entrata in vigore della legge di delega o al momento dell'entrata in vigore dei decreti legislativi;

al comma 14, si chiarisca se, per l'emanazione del decreto legislativo volto a coordinare il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, sia necessario acquisire il parere del Consiglio di Stato e il parere parlamentare, previsti dall'articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50 (legge di semplificazione 1998).

Il Comitato osserva altresì che:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

al comma 4, ove i principi e criteri direttivi della delega conferita vengono definiti mediante rinvio al comma 2, si valuti se effettivamente tutti i criteri indicati dal comma 2 possano essere riferiti all'oggetto della delega in questione. Dovrebbe, inoltre, essere chiarito il rapporto che verrebbe ad instaurarsi fra la disciplina che verrà definita dai decreti legislativi emanati ai sensi del comma 4, relativi all'approvazione di progetti specifici, e quella definita dai decreti legislativi di cui al comma 2, contenenti la disciplina « a regime ». Con riferimento ai termini previsti per l'esercizio delle due deleghe legislative in questione, nonché per l'esercizio della delega legislativa al fine di dettare disposizioni correttive e integrative (comma 3), sarebbe opportuna una riflessione sulle possibili successioni temporali degli interventi normativi e sulle loro ricadute;

al comma 6, lettera a), si verifichi se la disposizione introdotta abbia o meno contenuto innovativo rispetto alla normativa vigente, consistendo la stessa in un mero richiamo all'elenco di opere ammesse a denuncia di inizio attività recato dall'articolo 4, comma 7, del

decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito in legge con modificazioni dall'articolo 1 della legge 4 dicembre 1993, n. 493;

ai commi 9 e 10, ove vengono dettate norme che riprendono quasi testualmente disposizioni di rango regolamentare contenute all'articolo 23 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, si verifichi se l'intento del legislatore è effettivamente quello di procedere alla rilegificazione di discipline che sono state oggetto di un intervento di delegificazione;

al comma 14, inoltre, si precisi se le disposizioni di cui ai commi da 6 a 13 entrino in vigore solo successivamente al loro inserimento nel testo unico — inserimento che deve avvenire entro il 31 dicembre 2002 — oppure se esse siano immediatamente applicabili; in quest'ultimo caso, il testo unico in materia edilizia, presumibilmente ancor prima della sua entrata in vigore (prevista per il 1° gennaio 2002), risulterebbe essere parzialmente superato, per effetto della disciplina dettata dal presente disegno di legge;

al comma 14, sarebbe preferibile precisare se si intende abilitare il Governo a modificare non solo le disposizioni del testo unico in materia edilizia di rango legislativo, ma anche quelle di rango regolamentare, per adeguare il predetto testo unico alle disposizioni di cui ai commi da 6 a 13. Ove l'intendimento fosse quest'ultimo, andrebbe valutata l'opportunità di aggiungere alla delega legislativa un'apposita previsione di potestà regolamentare, anche al fine di evitare ulteriori problemi di rilegificazione;

ai commi 18, 19, 20, si valuti se le disposizioni ivi contenute abbiano effettivamente natura di norme di interpretazione autentica oppure se si configurino come disposizioni innovative, con effetto retroattivo. Ai sensi della citata circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi (punto 3, lettera l)), l'intento di interpretare autenticamente altra precedente disposizione, « ove l'atto sia rubricato, deve risultare nella rubrica dell'articolo »;

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

al comma 2, si valuti l'opportunità di individuare più chiaramente l'oggetto e i principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega legislativa conferita: si rileva, infatti, una certa sovrapposizione tra oggetto della delega legislativa e principi e criteri direttivi della medesima, dal momento che indicazioni di principio sono contenute, oltre all'oggetto, nell'alea, mentre indicazioni di oggetto compaiono, insieme ai principi e criteri direttivi, nelle lettere da a) a o). Si ricorda, peraltro, che la citata circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi richiede che le disposizioni di delega legislativa siano « contenute in un apposito articolo », distinto perciò dalle norme immediatamente precettive, e stabilisce altresì che « un articolo non può contenere più di una disposizione di delega » (punto 2, lettera d)), mentre nell'unico articolo di cui è composto il disegno di legge sono presenti quattro norme di delega;

al comma 2, lettera *d*), si specifichi se il CIPE — anche in sede di valutazione delle varianti migliorative — debba essere integrato dai Presidenti delle regioni interessate;

al comma 3, primo periodo, sarebbe utile chiarire se, nell'ipotesi in cui il parere parlamentare non intervenga nel termine stabilito, il Governo è comunque abilitato ad emanare i decreti legislativi;

al comma 3, ultimo periodo, si valuti se per l'adeguamento del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 alle previsioni della legge in esame e dei decreti legislativi da emanare, debbano seguirsi le stesse modalità procedurali seguite per l'adozione di tale regolamento, e in particolare se debba essere richiesto il parere parlamentare;

al comma 15, lettera *f*), numero 13), che aggiunge un periodo al comma 16-*bis* dell'articolo 30 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, si dovrebbe verificare se nella disposizione sia presente un refuso (la parola « non ») ove si prevede che l'impresa non possa dare inizio alle attività nel caso in cui la sezione regionale o provinciale dell'Albo non proceda all'iscrizione della impresa che ne ha fatto domanda. Tale previsione, infatti, risulterebbe contrastante con l'estensione del meccanismo del « silenzio-assenso » con riferimento sia alle domande di iscrizione all'Albo, sia a tutti gli atti di competenza dell'Albo, estensione operata dal numero 11) della medesima lettera;

al comma 15, lettera *h*), si attribuisce ai soggetti delegati, e non ai deleganti, la facoltà di revoca della delega a farsi rappresentare;

al comma 20, apparirebbe preferibile sostituire il riferimento ai « materiali di cui al comma 18 » con il riferimento ai « materiali di cui all'articolo 8, comma 1, lettera *f-bis*) del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 », che è l'unica delle due disposizioni oggetto della norma di interpretazione autentica a considerare le attività di utilizzo per reinterri, riempimenti, rilevati e macinati.

Il Comitato raccomanda altresì quanto segue:

sotto il profilo della chiarezza e proprietà della formulazione:

in sede di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* di provvedimenti particolarmente complessi e articolati, le Commissioni richiamino il Governo sull'opportunità di corredare il testo della legge di sintetiche note a margine, stampate in modo caratteristico, che indichino in modo sommario il contenuto di singoli commi o di gruppi di essi, secondo quanto previsto dall'articolo 10, comma 3-*bis*, del testo unico sulla pubblicazione degli atti normativi statali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 ».

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

La I Commissione,

esprime:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) al comma 3, ultimo periodo, si segnala l'opportunità di autorizzare il Governo ad integrare e modificare il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, non solo in conformità alle previsioni di cui ai decreti legislativi previsti dal comma 2, ma anche in conformità alle previsioni contenute nei decreti legislativi integrativi e correttivi di cui allo stesso comma 3;

b) al comma 4 si segnala l'opportunità di specificare se il termine « vigenti » — relativo alle previste autorizzazioni di spesa — vada riferito al momento della entrata in vigore della legge di delega o al momento dell'entrata in vigore dei decreti legislativi previsti dallo stesso comma 4;

c) al medesimo comma 4, valuti la Commissione l'opportunità di indicare espressamente i principi e i criteri direttivi previsti dal comma 2 cui il Governo dovrà attenersi nell'esercizio della delega prevista dallo stesso comma 4;

d) al comma 5, che reca una norma di salvaguardia delle competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome, si segnala l'opportunità di coordinare la disposizione da esso recata con quella, sostanzialmente identica, introdotta dal comma 13;

e) al comma 14 — tenuto conto che la disciplina dettata dai commi da 6 a 13 in materia di ristrutturazioni immobiliari introduce una serie di innovazioni alla normativa recata dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui all'articolo 7 della legge n. 50 del 1999, già approvato definitivamente dal Consiglio dei ministri e non ancora pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* — si segnala l'opportunità di prevedere, oltre alla delega legislativa per il coordinamento delle nuove disposizioni con quelle del predetto testo unico, anche l'autorizzazione al Governo a modificare, a fini di coordinamento con le nuove disposizioni, le norme di rango regolamentare del citato testo unico, al fine di evitare possibili effetti di rilegificazione della materia;

f) al comma 15, lettera h), si segnala l'esigenza di prevedere una diversa collocazione della norma, che è formulata come integrazione

di una disposizione — il comma 7 dell'articolo 41 del decreto legislativo n. 22 del 1997 — che è stata di recente abrogata.

PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(GIUSTIZIA)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

La V Commissione,
esprime:

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

con riferimento alla delega di cui all'articolo 1, comma 2, valuti la Commissione l'opportunità di introdurre tra i principi ed i criteri ivi disciplinati la previsione secondo cui tutti gli oneri connessi alla realizzazione ed alla gestione delle opere debbono trovare copertura nell'ambito dei finanziamenti complessivi approvati per la realizzazione e la gestione delle opere medesime.

PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(FINANZE)

La VI Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 1516, recante « Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive »;

preso atto del significativo contributo che tale provvedimento potrà offrire per il rilancio delle attività produttive e considerato che esso rappresenta uno dei punti maggiormente qualificanti del programma di Governo, poiché finalizzato a porre le fondamenta per una accelerazione dello sviluppo economico, produttivo e infrastrutturale del Paese;

considerato che l'andamento congiunturale complessivo, imputabile anche alle recenti vicende internazionali, presenta profili problematici, a fronte dei quali appare quanto mai opportuno rilanciare la politica delle opere pubbliche come sostegno al sistema economico e produttivo, con la finalità di sostenere la domanda globale attraverso lo stimolo agli investimenti pubblici e privati;

preso atto con soddisfazione della volontà di incentivare il concorso del capitale privato per la realizzazione delle infrastrutture e delle opere strategiche mediante il ricorso alla tecnica della finanza di progetto;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE

(CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE

(TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI)

La IX Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 1516, recante « Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive »;

sottolineato come il potenziamento del sistema infrastrutturale italiano costituisca un elemento imprescindibile per superare gli squilibri oggi esistenti nella rete di trasporto nazionale e per favorire la crescita economica del paese;

evidenziato come l'attuale disciplina in materia di opere pubbliche risulti per taluni aspetti eccessivamente complessa ed articolata, attribuendo competenze in materia ad un numero estremamente ampio di soggetti pubblici, e rischiando in molti casi di costituire un ostacolo per la tempestiva realizzazione delle opere;

rilevato come il provvedimento in esame rappresenti uno strumento utile per snellire le procedure burocratiche legate alla realizzazione delle opere pubbliche, e per abbreviare conseguentemente i tempi di completamento delle stesse;

sottolineata la necessità che la realizzazione delle opere pubbliche considerate strategiche sia coerente con un quadro programmatico complessivo che tenga conto delle compatibilità finanziarie e delle esigenze di riequilibrio tra le diverse aree del paese;

sottolineata altresì la necessità di garantire comunque la tutela degli interessi ambientali e di assicurare il coinvolgimento degli enti locali interessati alle singole opere nelle scelte fondamentali legate alla loro progettazione;

delibera di esprimere:

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE

(ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO)

La X Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 1516;

considerato che appare pienamente condivisibile una politica di investimenti pubblici che, con il coinvolgimento finanziario dei privati, consenta, tra l'altro, la realizzazione di insediamenti produttivi strategici e quella di infrastrutture in grado di favorire l'unificazione territoriale del Paese e l'apertura ai crescenti traffici europei, eliminando i vincoli che penalizzano il sistema italiano dei trasporti e della logistica;

rilevato che tale politica appare suscettibile di positivi effetti per il sistema produttivo nazionale, tanto per l'azione di stimolo che essa

potrà avere nell'immediato sul sistema delle imprese, quanto, in una prospettiva di più lungo periodo, attraverso la riduzione dei tempi e dei costi di trasporto;

delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

appare opportuno che, nell'ambito degli insediamenti produttivi strategici previsti dal provvedimento, vengano ricomprese anche le infrastrutture necessarie a garantire la sicurezza strategica e il contenimento dei costi dell'approvvigionamento energetico del Paese.

PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE (POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

La XIV Commissione,
esprime:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 1, comma 2, alinea, si sottolinea l'esigenza che, all'atto dell'esercizio della delega legislativa, il Governo si attenga al rispetto dell'intera direttiva 85/337/CEE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati;

b) all'articolo 1, comma 2, lettera n), si segnala la necessità che il Governo consideri, all'atto dell'esercizio della delega legislativa, l'opportunità di assicurare comunque adeguate forme di tutela giurisdizionale anche di tipo cautelare, nel rispetto della direttiva 89/665/CEE, concernente l'applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori.

PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

PARERE FAVOREVOLE

TESTO

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

—

ART. 1.

(Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive).

1. Il Governo, nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle regioni, individua le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese. L'individuazione è operata, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, a mezzo di un programma, formulato su proposta dei Ministri competenti, sentite le regioni interessate, ovvero su proposta delle regioni, sentiti i Ministri competenti, e inserito nel Documento di programmazione economico-finanziaria, con indicazione degli stanziamenti necessari per la loro realizzazione. Nell'individuare le infrastrutture e gli insediamenti strategici di cui al presente comma il Governo procede secondo finalità di riequilibrio socio-economico fra le aree del territorio nazionale. Il programma tiene conto del Piano generale dei trasporti. L'inserimento nel programma di infrastrutture strategiche non comprese nel Piano generale dei trasporti costituisce automatica integrazione dello stesso. Il Governo indica nel disegno di legge finanziaria ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *i-ter*) della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, le risorse necessarie, che integrano i finanziamenti pubblici, comunitari e privati allo scopo disponibili. In sede di prima applicazione della presente legge il programma è approvato dal CIPE entro il 31 dicembre 2001.

2. Il Governo è delegato ad emanare, nel rispetto delle attribuzioni costituzio-

TESTO

DELLA COMMISSIONE

—

ART. 1.

(Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive).

Identico.

nali delle regioni, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi volti a definire un quadro normativo finalizzato alla celere realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti individuati ai sensi del comma 1, a tal fine riformando le procedure per la valutazione di impatto ambientale (VIA) e l'autorizzazione integrata ambientale, limitatamente alle opere di cui al comma 1 e comunque nel rispetto del disposto dell'articolo 2 della direttiva 85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985, come modificata dalla direttiva 97/11/CE del Consiglio del 3 marzo 1997 e introducendo un regime speciale, anche in deroga agli articoli 2, da 7 a 16, 19, 20, 21, da 23 a 30, 32, 34, 37-bis, 37-ter e 37-quater della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, nonché alle ulteriori disposizioni della medesima legge che non siano necessaria ed immediata applicazione delle direttive comunitarie, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) disciplina della tecnica di finanza di progetto per finanziare e realizzare, con il concorso del capitale privato, le infrastrutture e gli insediamenti di cui al comma 1;

b) definizione delle procedure da seguire in sostituzione di quelle previste per il rilascio dei provvedimenti concessori o autorizzatori di ogni specie; definizione della durata delle medesime non superiore a sei mesi per la approvazione dei progetti preliminari, comprensivi di quanto necessario per la localizzazione dell'opera d'intesa con la regione o la provincia autonoma competente, che, a tal fine, provvede a sentire preventivamente i comuni interessati, e, ove prevista, della VIA; definizione delle procedure necessarie per la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza e per la approvazione del progetto definitivo, la cui durata non può superare il termine di ulteriori sette mesi; definizione di termini perentori per la risoluzione delle interferenze con servizi pubblici e privati, con previsione di re-

sponsabilità patrimoniali in caso di mancata tempestiva risoluzione;

c) attribuzione al CIPE, integrato dai presidenti delle regioni interessate, del compito di valutare le proposte dei promotori, di approvare il progetto preliminare e definitivo, di vigilare sulla esecuzione dei progetti approvati, adottando i provvedimenti concessori ed autorizzatori necessari, comprensivi della localizzazione dell'opera e, ove prevista, della VIA istruita dal competente Ministero. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti cura le istruttorie, formula le proposte ed assicura il supporto necessario per l'attività del CIPE, avvalendosi, eventualmente, di una apposita struttura tecnica, di *advisor* e di commissari straordinari, che agiscono con i poteri di cui all'articolo 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135;

d) modificazione della disciplina in materia di conferenza di servizi, con la previsione della facoltà, da parte di tutte le amministrazioni competenti a rilasciare permessi e autorizzazioni comunque denominati, di proporre, in detta conferenza, nel termine perentorio di novanta giorni, prescrizioni e varianti migliorative che non modificano la localizzazione e le caratteristiche essenziali delle opere; le prescrizioni e varianti migliorative proposte in conferenza sono valutate dal CIPE ai fini della approvazione del progetto definitivo;

e) affidamento, mediante gara ad evidenza pubblica nel rispetto delle direttive dell'Unione europea, della realizzazione delle infrastrutture strategiche ad un unico soggetto contraente generale o concessionario;

f) disciplina dell'affidamento a contraente generale, con riferimento all'articolo 1 della direttiva 93/37/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993, definito come esecuzione con qualsiasi mezzo di un'opera rispondente alle esigenze specificate dal soggetto aggiudicatore; il con-

traente generale è distinto dal concessionario di opere pubbliche per l'esclusione dalla gestione dell'opera eseguita ed è qualificato per specifici connotati di capacità organizzativa e tecnico-realizzativa, per l'assunzione dell'onere relativo all'anticipazione temporale del finanziamento necessario alla realizzazione dell'opera in tutto o in parte con mezzi finanziari privati, per la libertà di forme nella realizzazione dell'opera, per la natura prevalente di obbligazione di risultato complessivo del rapporto che lega detta figura al soggetto aggiudicatore e per l'assunzione del relativo rischio; previsione dell'obbligo, da parte del contraente generale, di prestazione di adeguate garanzie e di partecipazione diretta al finanziamento dell'opera o di reperimento dei mezzi finanziari occorrenti;

g) previsione dell'obbligo per il soggetto aggiudicatore, nel caso in cui l'opera sia realizzata prevalentemente con fondi pubblici, di rispettare la normativa europea in tema di evidenza pubblica e di scelta dei fornitori di beni o servizi, ma con soggezione ad un regime derogatorio rispetto alla citata legge n.109 del 1994 per tutti gli aspetti di essa non aventi necessaria rilevanza comunitaria;

h) introduzione di specifiche deroghe alla vigente disciplina in materia di aggiudicazione di lavori pubblici e di realizzazione degli stessi, fermo il rispetto della normativa comunitaria, finalizzate a favorire il contenimento dei tempi e la massima flessibilità degli strumenti giuridici; in particolare, in caso di ricorso ad un contraente generale, previsione che lo stesso, ferma restando la sua responsabilità, possa liberamente affidare a terzi l'esecuzione delle proprie prestazioni con l'obbligo di rispettare, in ogni caso, la legislazione antimafia e quella relativa ai requisiti prescritti per gli appaltatori; previsione della possibilità di costituire una società di progetto ai sensi dell'articolo 37-*quinquies* della citata legge n. 109 del 1994, anche con la partecipazione di istituzioni finanziarie, assicurative e tecnico-operative già indicate dallo stesso con-

traente generale nel corso della procedura di affidamento; previsione della possibilità di emettere titoli obbligazionari ai sensi dell'articolo 37-*sexies* della legge n. 109 del 1994, ovvero di avvalersi di altri strumenti finanziari, con la previsione del relativo regime di garanzia di restituzione, anche da parte di soggetti aggiudicatori, ed utilizzazione dei medesimi titoli e strumenti finanziari per la costituzione delle riserve bancarie o assicurative previste dalla legislazione vigente;

i) individuazione di adeguate misure atte a valutare, ai fini di una migliore realizzazione dell'opera, il regolare assolvimento degli obblighi assunti dal contraente generale nei confronti di terzi ai quali abbia affidato l'esecuzione di proprie prestazioni;

l) previsione, in caso di concessione di opera pubblica unita a gestione della stessa, e tenuto conto della redditività potenziale della stessa, della possibilità di corrispondere al concessionario, anche in corso d'opera e nel rispetto dei limiti determinati in sede di gara, un prezzo in aggiunta al diritto di sfruttamento economico dell'opera, anche a fronte della prestazione successiva di beni o servizi allo stesso soggetto aggiudicatore relativamente all'opera realizzata, nonché della possibilità di fissare la durata della concessione anche oltre 30 anni, in relazione alle caratteristiche dell'opera, e di consentire al concessionario di affidare a terzi i lavori, con il solo vincolo delle disposizioni della citata direttiva 93/37/CEE relative agli appalti del concessionario e nel limite percentuale eventualmente indicato in sede di gara a norma della medesima direttiva;

m) previsione del rispetto dei piani finanziari allegati alle concessioni in essere per i concessionari di pubblici servizi affidatari di nuove concessioni;

n) previsione, dopo la stipula dei contratti di progettazione, appalto, concessione o affidamento a contraente generale, di forme di tutela risarcitoria per equivalente, con esclusione della reintegrazione

in forma specifica; restrizione, per tutti gli interessi patrimoniali, della tutela cautelare al pagamento di una provvisoria;

o) previsione di apposite procedure di collaudo delle opere entro termini perentori che consentano, ove richiesto da specifiche esigenze tecniche, il ricorso anche a strutture tecniche esterne di supporto alle commissioni di collaudo.

3. I decreti legislativi previsti dal comma 2 sono emanati sentito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nonché quello delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta. Nei due anni successivi alla loro emanazione possono essere emanate disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi, nel rispetto della medesima procedura e secondo gli stessi principi e criteri direttivi. Il Governo integra e modifica il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, in conformità alle previsioni della presente legge e dei decreti legislativi di cui al comma 2.

4. Limitatamente agli anni 2002 e 2003 il Governo è delegato ad emanare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi di cui al comma 2, previo parere favorevole del CIPE, integrato dai presidenti delle regioni interessate, sentite la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi recanti l'approvazione definitiva, nei limiti delle vigenti autorizzazioni di spesa, di specifici progetti di infrastrutture strategiche individuate secondo quanto previsto al comma 1.

5. Ai fini della presente legge, sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome previste dagli statuti speciali e dalle relative norme di attuazione.

6. In alternativa a concessioni e autorizzazioni edilizie, a scelta dell'interessato,

possono essere realizzati, in base a semplice denuncia di inizio attività, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, come sostituito dall'articolo 2, comma 60, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni:

a) gli interventi edilizi minori, di cui all'articolo 4, comma 7, del citato decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398;

b) le ristrutturazioni edilizie, comprensive della demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma. Ai fini del calcolo della volumetria non si tiene conto delle innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica;

c) gli interventi ora sottoposti a concessione, se sono specificamente disciplinati da piani attuativi che contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal consiglio comunale in sede di approvazione degli stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti. Relativamente ai piani attuativi che sono stati approvati anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, l'atto di ricognizione dei piani di attuazione deve avvenire entro trenta giorni dalla richiesta degli interessati; in mancanza si prescinde dall'atto di ricognizione, purché il progetto di costruzione venga accompagnato da apposita relazione tecnica nella quale venga asseverata l'esistenza di piani attuativi con le caratteristiche sopra menzionate;

d) i sopralzi, le addizioni, gli ampliamenti e le nuove edificazioni in diretta esecuzione di idonei strumenti urbanistici diversi da quelli indicati alla lettera c), ma recanti analoghe previsioni di dettaglio.

7. Nulla è innovato quanto all'obbligo di versare il contributo commisurato agli oneri di urbanizzazione ed al costo di costruzione.

8. La realizzazione degli interventi di cui al comma 6 che riguardino immobili sottoposti a tutela storico-artistica o pae-

saggistico-ambientale è subordinata al preventivo rilascio del parere o dell'autorizzazione richiesti dalle disposizioni di legge vigenti. Si applicano in particolare le disposizioni del testo unico di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.

9. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela compete, anche in via di delega, alla stessa amministrazione comunale, il termine di venti giorni per la presentazione della denuncia di inizio dell'attività, di cui all'articolo 4, comma 11, del citato decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, decorre dal rilascio del relativo atto di assenso. Ove tale atto non sia favorevole, la denuncia è priva di effetti.

10. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela non compete all'amministrazione comunale, ove il parere favorevole del soggetto preposto alla tutela non sia allegato alla denuncia, il competente ufficio comunale convoca una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-*bis*, 14-*ter*, 14-*quater* della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Il termine di venti giorni per la presentazione della denuncia di inizio dell'attività decorre dall'esito della conferenza. In caso di esito non favorevole, la denuncia è priva di effetti.

11. Il comma 8 dell'articolo 4 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, è abrogato.

12. Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano nelle regioni a statuto ordinario a decorrere dal novantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le regioni a statuto ordinario, con legge, possono individuare quali degli interventi indicati al comma 6 sono assoggettati a concessione edilizia o ad autorizzazione edilizia.

13. È fatta in ogni caso salva la potestà legislativa esclusiva delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

14. Il Governo è delegato ad emanare, entro il 31 dicembre 2002, un decreto legislativo volto a introdurre nel testo

unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui all'articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, e successive modificazioni, le modifiche strettamente necessarie per adeguarlo alle disposizioni di cui ai commi da 6 a 13.

15. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, di attuazione delle direttive 91/156/CEE del Consiglio del 18 marzo 1991 sui rifiuti, 91/689/CEE del Consiglio del 12 dicembre 1991 sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 1994 sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

« b) produttore: il produttore iniziale ossia il soggetto le cui attività, incluse le attività edili di demolizione, hanno prodotto rifiuti e il soggetto che ha effettuato operazioni di pretrattamento o di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione di detti rifiuti; »;

b) all'articolo 11, il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Chiunque effettua, a titolo professionale, attività di raccolta e di trasporto di rifiuti, commercio e intermediazione di rifiuti, ovvero svolge le operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti, compreso il produttore non iniziale, è tenuto a comunicare annualmente, con le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, concernente il modello unico di dichiarazione, di comunicazione, di denuncia o di notificazione in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica, le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto delle predette attività »;

c) all'articolo 12:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. I soggetti di cui all'articolo 11, comma 3, nonché i produttori iniziali

di rifiuti speciali pericolosi, hanno l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico, con fogli numerati e vidimati, su cui devono annotare le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti. Le annotazioni devono essere effettuate:

a) per i produttori di rifiuti pericolosi, entro quindici giorni dalla produzione del rifiuto e comunque prima della raccolta nel luogo in cui i rifiuti sono prodotti e dallo scarico del medesimo;

b) per i soggetti che effettuano la raccolta e il trasporto di rifiuti prodotti da terzi, entro quindici giorni dall'effettuazione del trasporto;

c) per i commercianti e gli intermediari, entro quindici giorni dall'effettuazione della transazione relativa;

d) per i soggetti che effettuano le operazioni di recupero e di smaltimento, entro sette giorni dalla presa in carico dei rifiuti;

e) per gli impianti che effettuano solo lo stoccaggio, entro ventiquattro ore dalla presa in carico »;

2) al comma 2, lettera c), dopo la parola: « impiegato » sono aggiunte le seguenti: « , limitatamente alle sole imprese che svolgono attività di smaltimento o di recupero dei rifiuti »;

3) al comma 3, secondo periodo, le parole: « sono conservati per cinque anni » sono sostituite dalle seguenti: « sono conservati per tre anni, anche su supporto informatico, con le modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sentita l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, »;

4) al comma 3-*bis*, dopo le parole: « I registri di carico e scarico relativi ai rifiuti » è inserita la parola: « pericolosi »;

5) al comma 4, le parole: « la cui produzione annua di rifiuti non eccede le 5 tonnellate di rifiuti non pericolosi ed una tonnellata di rifiuti pericolosi » sono

sostituite dalle seguenti: « obbligati alla tenuta dei registri di carico e scarico »;

6) dopo il comma 6, sono aggiunti i seguenti:

« 6-bis. I registri di carico e scarico sono tenuti anche mediante strumenti informatici; con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sentita l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, sono fissate le relative regole tecniche.

6-ter. I registri tenuti dalle associazioni di categoria ai sensi del comma 4, possono essere vidimati con la procedura prevista dalla normativa vigente per le scritture contabili.

6-quater. I registri di carico e scarico istituiti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, e del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, in uso alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, possono continuare ad essere utilizzati fino al loro esaurimento purché contengano tutti gli elementi previsti ai sensi dei commi 6, *6-bis* e *6-ter*.

6-quinquies. Al fine della razionalizzazione e della tempestiva semplificazione delle procedure di attuazione del presente decreto, gli adempimenti formali dei soggetti obbligati alla tenuta dei registri di carico e scarico sono disciplinati con regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle attività produttive, tenuto conto dell'adozione di nuove tecnologie per il trattamento e la conservazione delle informazioni »;

d) all'articolo 21, il comma 7 è sostituito dal seguente:

« 7. La privativa di cui al comma 1 non si applica alle attività di raccolta, di

trasporto e di recupero dei rifiuti che rientrano negli accordi di programma di cui all'articolo 22, comma 11, e alle attività di raccolta e di recupero dei rifiuti assimilati, che il produttore provvede a destinare al recupero »;

e) all'articolo 28, comma 7, secondo periodo, le parole da « l'interessato » a « dell'impianto, » sono sostituite dalle seguenti: « , intese come attività programatorie volte a pianificare l'utilizzazione degli impianti mobili anche collocati in siti diversi, esclusi gli impianti di incenerimento, l'interessato, almeno quindici giorni prima dell'inizio della campagna, »;

f) all'articolo 30:

1) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Il Comitato nazionale dell'Albo ha potere deliberante ed è composto da dieci membri esperti nella materia nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attività produttive, e designati rispettivamente:

a) tre dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, uno dei quali con funzioni di Presidente;

b) uno dal Ministro delle attività produttive;

c) uno dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

d) due dalle regioni;

e) tre dalle categorie economiche, uno dei quali con funzioni di vicepresidente »;

2) al comma 3, nelle lettere *b)* e *c)*, le parole: « da un funzionario o dirigente esperto in rappresentanza » sono sostituite dalle seguenti: « da un esperto designato in rappresentanza »; nel medesimo comma, dopo la lettera *d)* è aggiunta la seguente:

« *d-bis)* da un esperto designato dalle categorie economiche »;

3) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Le imprese che svolgono attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti da terzi e le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti pericolosi, esclusi i trasporti di rifiuti pericolosi che non eccedano la quantità di cinquanta chilogrammi al giorno o di sessanta litri al giorno effettuati dal produttore degli stessi rifiuti, nonché le imprese che intendono effettuare attività di bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto, di commercio ed intermediazione dei rifiuti, di gestione di impianti di smaltimento e di recupero di titolarità di terzi, e di gestione di impianti mobili di smaltimento e di recupero di rifiuti, ad esclusione della sola riduzione volumetrica, devono essere iscritte all'Albo. La validità dell'iscrizione è confermata ogni cinque anni dalla sezione regionale dell'Albo mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, resa dall'interessato, che sostituisce l'autorizzazione all'esercizio delle attività di raccolta, di trasporto, di commercio e di intermediazione dei rifiuti; per le altre attività l'iscrizione abilita alla gestione degli impianti il cui esercizio sia stato autorizzato ai sensi del presente decreto »;

4) dopo il comma 4, è inserito il seguente:

« 4-bis. Le imprese che intendono iscriversi all'Albo per svolgere attività di raccolta e trasporto di rifiuti e per attività di intermediazione e di commercio dei rifiuti devono prestare le garanzie finanziarie a favore dello Stato. Le imprese che effettuano attività di gestione degli impianti di smaltimento e di recupero di titolarità di terzi, le imprese che effettuano le attività di gestione degli impianti mobili di smaltimento e recupero dei rifiuti, nonché le imprese che effettuano le attività di bonifica dei siti e di bonifica dei beni contenenti amianto devono prestare

le garanzie finanziarie a favore della regione territorialmente competente secondo i seguenti criteri:

a) le imprese che effettuano l'attività di gestione di impianti di smaltimento e di recupero di titolarità di terzi devono prestare le garanzie finanziarie a favore della regione per ogni singolo impianto gestito. La garanzia finanziaria non è dovuta nei casi in cui per l'impianto utilizzato dal detentore sia stata già prestata garanzia finanziaria alla regione, per la medesima tipologia, natura e quantità di rifiuti oggetto dell'attività in questione;

b) le imprese che effettuano l'attività di gestione di impianti mobili di smaltimento e recupero dei rifiuti devono prestare le garanzie finanziarie a favore della regione per lo svolgimento di ogni campagna di attività;

c) le imprese che effettuano l'attività di bonifica dei siti e di bonifica dei beni contenenti amianto devono prestare le garanzie finanziarie a favore della regione per ogni intervento di bonifica »;

5) al comma 5, dopo le parole: « delle garanzie finanziarie » sono inserite le seguenti: « che devono essere prestate a favore dello Stato »; nel medesimo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « L'Albo deve deliberare entro novanta giorni »;

6) al comma 6, dopo le parole: « che devono essere prestate a favore dello Stato » sono soppresse le parole: « dalle imprese di cui al comma 4 »;

7) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

« 7-bis. Per l'anno 2001 e per gli anni successivi il versamento dei diritti annuali di iscrizione all'Albo di cui all'articolo 21 del decreto del Ministro dell'ambiente 28 aprile 1998, n. 406, concernente le risorse finanziarie del predetto Albo, deve essere effettuato, per le imprese già iscritte l'anno precedente, entro il 30 settembre per l'anno 2001 ed entro il 30 luglio per gli anni successivi »;

8) al comma 10, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Il possesso dei requisiti per lo svolgimento delle attività di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati da parte delle aziende speciali, delle società e dei consorzi istituiti ai sensi degli articoli 31 e 113 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e delle cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), della legge 8 novembre 1991, n. 381, è attestato dal comune o dal consorzio di comuni »; al medesimo comma, nel secondo periodo, le parole: « ai quali il comune stesso partecipa » sono soppresse;

9) al comma 11, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « che deve rispondere entro novanta giorni »;

10) al comma 12, le parole: « secondo criteri stabiliti » sono sostituite dalle seguenti: « secondo criteri di competenza e professionalità stabiliti »;

11) al comma 14, la parola: « non » è soppressa;

12) al comma 16, secondo periodo, le parole: « rinnovata ogni due anni » sono sostituite dalle seguenti: « confermata ogni cinque anni mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, »;

13) al comma 16-*bis*, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Decorso tale termine l'attività non può avere inizio »;

14) dopo il comma 16-*bis* è inserito il seguente:

« 16-*ter*. Le deliberazioni adottate dal Comitato nazionale dell'Albo sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* »;

g) all'articolo 33, comma 5, la parola: « rinnovata » è sostituita dalla seguente: « confermata »; nel medesimo comma, dopo le parole: « e comunque » è inserita la seguente: « rinnovata »;

h) all'articolo 41, comma 7, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « I consorziati possono farsi rappresentare in assemblea con delega scritta. La rappresentanza conferita alle associazioni imprenditoriali di categoria o ai soggetti associativi costituiti ai sensi dell' articolo 38 ai quali le imprese aderiscono, è valida fino allo scadere del termine di validità indicato nella delega o, comunque, e anche in mancanza di questo, fino alla revoca comunicata per iscritto dal delegato al CONAI ».

16. I soggetti che effettuano attività di gestione dei rifiuti la cui classificazione è stata modificata con la decisione della Commissione europea 2001/118/CE del 16 gennaio 2001 inoltrano richiesta all'ente competente, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, presentando domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 28 del citato decreto legislativo n. 22 del 1997 o iscrizione ai sensi dell'articolo 30 del medesimo decreto legislativo, indicando i nuovi codici dei rifiuti per i quali si intende proseguire l'attività di gestione dei rifiuti. L'attività può essere proseguita fino all'emanazione del conseguente provvedimento da parte dell'ente competente al rilascio delle autorizzazioni o iscrizioni di cui al decreto legislativo n. 22 del 1997. Le suddette attività non sono soggette alle procedure per la VIA in quanto le stesse sono attività già in essere.

17. Con riferimento alle competenze delle regioni, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo n. 22 del 1997, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le regioni emanano norme affinché gli uffici pubblici coprano il fabbisogno annuale di manufatti in plastica con una quota di manufatti in plastica riciclata pari almeno al 40 per cento del fabbisogno stesso.

18. Il comma 3, lettera b), dell'articolo 7 ed il comma 1, lettera f-bis), dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 22 del 1997, si interpretano nel senso che le terre e rocce da scavo, anche di gallerie, non costituiscono rifiuti e sono, perciò, escluse dal

l'ambito di applicazione del medesimo decreto legislativo, anche quando contaminate, durante il ciclo produttivo, da sostanze inquinanti derivanti dalle attività di escavazione, perforazione e costruzione, sempreché la composizione media dell'intera massa non presenti una concentrazione di inquinanti superiore ai limiti massimi previsti dalle norme vigenti.

19. Il rispetto dei limiti di cui al comma 18 è verificato mediante accertamenti sui siti di destinazione dei materiali da scavo. I limiti massimi accettabili sono individuati dall'allegato 1, tabella 1, colonna B, del decreto del Ministro dell'ambiente 25 ottobre 1999, n. 471, e successive modificazioni, salvo che la destinazione urbanistica del sito non richieda un limite inferiore.

20. Per i materiali di cui al comma 18 si intende per effettivo utilizzo per riinterri, riempimenti, rilevati e macinati anche la destinazione a differenti cicli di produzione industriale, ivi incluso il riempimento delle cave coltivate, nonché la ricollocazione in altro sito, a qualsiasi titolo autorizzata dall'autorità amministrativa competente, a condizione che siano rispettati i limiti di cui al comma 19 e la ricollocazione sia effettuata secondo modalità di rimodellazione ambientale del territorio interessato.

Lire 1400 = € 0,72

Stampato su carta riciclata ecologica



14PDL0009090